

**L. 13 dicembre 1989, n. 401**

**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive<sup>1</sup>.**

(G.U. 18 dicembre 1989, n. 294).

**Art. 1** (*Frode in competizioni sportive*) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

**Art. 2** (*Non influenza del procedimento penale*) - 1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

**Art. 3** (*Obbligo del rapporto*) - 1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

**Art. 4** (*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*) - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa

---

<sup>1</sup> La legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 ha così modificato il titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione<sup>2</sup>.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904<sup>3</sup>.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero<sup>4</sup>.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica,

---

<sup>2</sup> L'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 ha così modificato il comma 1 dell'art. 4 della presente legge, già modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (G.U. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione.

<sup>4</sup> L'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 4 della presente legge.

ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione<sup>5</sup>.

**Art. 5** (*Pene accessorie*) – 1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati<sup>6</sup>.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

**Art. 6** (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*)<sup>7</sup> –

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime<sup>8</sup>.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel

---

<sup>5</sup> L'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 4 della presente legge. La Corte costituzionale, con ordinanza 1<sup>o</sup>-21 marzo 2002, n. 85 (G.U. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come novellato dall'art. 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, comma 2, 11 e 41 della Costituzione.

<sup>6</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il comma 1 dell'art. 5 della presente legge. Il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 all'art. 1 del citato decreto ha, infatti, disposto che nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano le parole "competizioni agonistiche sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

<sup>7</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo convertito nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, ha modificato la rubrica dell'art. 6 della presente legge. Il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 all'art. 1 del citato decreto ha, infatti, disposto che nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano le parole "competizioni agonistiche sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

<sup>8</sup> L'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 ha così sostituito il comma 1 dell'art. 6 della presente legge.

corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1<sup>9</sup>.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento<sup>10</sup>.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive<sup>11</sup>.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione<sup>12</sup>.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. *(abrogato)*<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> L'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 2 dell'art. 6 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 512 (G.U. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 13, comma 3, della Costituzione.

<sup>10</sup> L'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, ha aggiunto il comma 2-bis all'art.6 della presente legge.

<sup>11</sup> L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 3 dell'art.6 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (G.U. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel precedente testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (G.U. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nel testo precedentemente vigente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

<sup>12</sup> L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 ha così sostituito il comma 5 dell'art. 6 della presente legge.

<sup>13</sup> L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, ha abrogato i periodi che così recitavano: *"nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del*

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta<sup>14</sup>.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche<sup>15</sup>.

**Art. 6-bis** (*Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni<sup>16</sup>.

**Art. 6-ter** (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro<sup>17</sup>.

---

*codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice". L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, aveva sostituito il comma 6 dell'art.6 della presente legge.*

<sup>14</sup> La legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 ha soppresso la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 al comma 7 dell'art. 6 della presente legge. Il comma 1-bis dell'articolo 1 ha disposto che, nella presente legge, ovunque ricorrono, le parole «competizioni agonistiche» siano sostituite dalle parole «manifestazioni sportive».

<sup>15</sup> L'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, ha così sostituito il comma 8 dell'art. 6 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (G.U. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, comma 2, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

<sup>16</sup> L'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha aggiunto l'art.6-bis alla presente legge.

<sup>17</sup> L'art. 01 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha aggiunto l'art. 6-ter alla presente legge.

**Art. 7 (Turbativa di manifestazioni sportive)**<sup>18</sup> - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila<sup>19</sup>.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

**Art. 7-bis (Differimento o divieto di manifestazioni sportive)** - 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni<sup>20</sup>.

**Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)** - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive<sup>21</sup>.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge<sup>22</sup>.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore,

---

<sup>18</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato la rubrica dell'art. 7 della presente legge. Si veda il comma 1-bis dell'art. 1, del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, introdotto in sede di conversione in legge del decreto-legge.

<sup>19</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il comma 1 dell'art. 7 della presente legge.

<sup>20</sup> L'art. 1-ter del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla legge di conversione, ha aggiunto l'art. 7-bis della presente legge.

<sup>21</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il comma 1 dell'art. 8 della presente legge.

<sup>22</sup> L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 ha sostituito il comma 1-bis dell'art.8 della presente legge, già aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto<sup>23</sup>.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale<sup>24</sup>.

**Art. 8-bis** (*Casi di giudizio direttissimo*) – 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini<sup>25</sup>.

**Art. 8-ter** (*Trasferte*) – 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni<sup>26</sup>.

**Art. 9** (*Abrogazione di norme e disposizioni finali*) – 1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

---

<sup>23</sup> L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 ha sostituito il comma 1-ter dell'art.8 della presente legge, già aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione .

<sup>24</sup> L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 ha aggiunto nuovamente il comma 1-quater dell'art.8 della presente legge, già aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 e poi soppresso dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377.

<sup>25</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, ha aggiunto l'articolo 8-bis alla presente legge.

<sup>26</sup> L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha aggiunto l'articolo 8-ter alla presente legge.